



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Data 10-10-2018	OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E SEGUENTI, DEL D.L. 179/2012 RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI A RILEVANZA ECONOMICA
----------------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Di Agostino Fabio	Consigliere	Presente
Beltrame Giovanni	Consigliere	Assente
Moretti Morena	Consigliere	Assente
Colli Silvano	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Assente
Greco Deborah	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in SEDUTA Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 30
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

**OGGETTO APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMI 20 E SEGUENTI,
DEL D.L. 179/2012 RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI A
RILEVANZA ECONOMICA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 34, commi da 20 a 26 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, testualmente recita:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

VISTO l'art. 112, comma 1, del D. Lgs 267/2000, che, al comma 1, testualmente recita:

“1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

CONSIDERATO che, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la distinzione tra servizi ed attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione);

CONSIDERATO, inoltre, che, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno, si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche e soprattutto la soluzione organizzativa che l'ente locale sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini e che, pertanto, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o meno tale rilevanza economica, essendo pertanto necessario valutare in concreto le modalità di erogazione;

DATO ATTO, infine, che deve considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza;

RILEVATO pertanto che, attualmente, alla luce di quanto sopra richiamato, i servizi pubblici locali a rilevanza economica che interessano il Comune di Parona, riguardano precipuamente:

- pubblica illuminazione;

- ciclo dei rifiuti;

DATO ATTO che, a seguito di approfondimenti compiuti dai competenti Uffici comunali in ordine all'adempimento in oggetto, relativamente al servizio idrico integrato, al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prevale il regime di esclusione dalla normativa generale ai sensi del comma 25 dello stesso articolo 34 del D.L. 179/12, e parimenti il successivo comma 26 esclude dall'applicazione anche l'illuminazione votiva;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di rendere urgente il presente provvedimento in quanto è necessario procedere all'attivazione del servizio pubblico locale di pubblica illuminazione il cui avvio del procedimento è posto al successivo punto all'odg ed all'affidamento in house del ciclo rifiuti;

VISTI i pareri resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Il testo integrale della discussione di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco);

D E L I B E R A

- 1) di recepire le su estese premesse quali parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto dell'esito delle valutazioni espresse dai Responsabili dei servizi del Comune sulle modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica presenti sul territorio del Comune, sintetizzata nella relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che non risultano affidamenti che necessitano di adeguamenti ai fini della conformità con i principi comunitari;
- 4) di pubblicare sul sito internet del Comune di Parona la relazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza per le motivazioni sopra indicate, con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Colli, Greco), immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 04-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Maurizio Gianlucio Visco



PARERE: Favorevole

Data: 04-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. Piero Saino



PARERE: Favorevole

Data: 04-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 04-10-2018

Il Responsabile del Servizio
Luciano Legnazzi

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 04-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-10-2018 al 01-11-2018

Addì 17-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 17-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' esecutiva il 27-10-2018 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:



Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio